

Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.9.2020

Decisione del Consiglio nazionale del 15.12.2020: entrare in materia e rinviare alla Commissione per una nuova deliberazione di dettaglio

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 5.2.2021

**Legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
e il finanziamento del terrorismo
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2019¹,
decreta:

I

La legge del 10 ottobre 1997² sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. c e 2 lett. a^{bis}, g e h

Minoranza:

¹ La presente legge si applica:

- c. alle persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, predispongono o eseguono per conto di terzi transazioni commerciali in relazione con una o più delle seguenti attività (consulenti):
 1. costituire, gestire o amministrare:
 - società di domicilio con sede in Svizzera o all'estero
 - trust ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione del 1° luglio 1985³ relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento,
 2. organizzare gli apporti connessi con le attività di cui al numero 1,
 3. acquistare o vendere società di cui al numero 1,
 4. mettere a disposizione un indirizzo o locali che servono da sede a una società o a un trust di cui al numero 1,
 5. esercitare la funzione di azionista fiduciario.

² Sono intermediari finanziari:

¹ FF 2019 4539

² RS 955.0

³ RS 0.221.371

- abis. i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 2018⁴ sugli istituti finanziari;
- g. i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42^{bis} della legge del 20 giugno 1933⁵ sul controllo dei metalli preziosi (LCMP);

Minoranza:

- h. i titolari di una patente di fonditore secondo l'articolo 24 LCMP.

Art. 3 cpv. 5

⁵ La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e gli organismi di autodisciplina stabiliscono, per il loro settore di competenza, gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.

Art. 4 cpv. 1, primo periodo

¹ L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto. ...

Art. 6 cpv. 2 lett. d

² L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

- d. i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario in virtù dell'articolo 22a capoverso 2 o 3, oppure sono molto simili a tali dati.

Art. 7 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Deve verificare periodicamente l'attualità dei documenti richiesti e, se necessario, li aggiorna. La periodicità, l'entità e la modalità della verifica e dell'aggiornamento dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.

Art. 8a cpv. 4^{bis} e 5, secondo periodo

Minoranza:

^{4bis} I capoversi 1–4 si applicano per analogia alle persone elencate qui di seguito se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono più di 15 000 franchi in contanti:

⁴ RS 954.1
⁵ RS 941.31

- a. i commercianti di metalli preziosi secondo l'articolo 1 capoverso 1 LCMP⁶, qualora non esercitino l'attività di intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera c;
- b. i commercianti di pietre preziose.

Minoranza:

⁵ ... Definisce i metalli preziosi e le pietre preziose di cui al capoverso 4^{bis}.

Titolo dopo l'art. 8a

Minoranza:**Sezione 1b: Obblighi di diligenza dei consulenti****Minoranza:**

Art. 8b Obblighi di diligenza

¹ I consulenti devono:

- a. identificare la controparte (art. 3 cpv. 1);
- b. accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);
- c. allestire e conservare i documenti (art. 7).

² Devono chiarire le circostanze e lo scopo della transazione commerciale auspicata da terzi.

³ Il Consiglio federale concretizza questi obblighi e ne stabilisce le modalità di adempimento.

Minoranza:

Art. 8c Provvedimenti organizzativi

Nel loro settore di competenza i consulenti prendono i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

Art. 9 cpv. 1 lett. c, 1^{ter}, 1^{quater}, 2 e 3

¹ L'intermediario finanziario che:

- c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi in virtù dell'articolo 22a capoverso 2 o 3 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

⁶ RS 941.31

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro di cui all'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

Minoranza:

^{1ter} Il consulente che:

- a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della transazione commerciale da esso predisposta o eseguita:
 1. sono in relazione con un reato ai sensi dell'articolo 260^{ter} numero 1 o 305^{bis} CP,
 2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP,
 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o
 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP);
- b. interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

Minoranza:

^{1quater} Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1–1^{ter} deve figurare il nome dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché all'Ufficio di comunicazione e alla competente autorità di perseguimento penale sia garantita la possibilità di contattarli senza indugio.

Minoranza:

² Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che:

- a. sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP; o
- b. nell'ambito della loro attività non effettuano transazioni finanziarie a nome o per conto di un cliente.

³ Si è in presenza di un sospetto fondato se l'intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi concreti che lasciano supporre che i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari potrebbero provenire da un reato secondo il capoverso 1 lettera a e se i chiarimenti supplementari lo rendono verosimile o lo confermano.

Minoranza 1:

³ Si è in presenza di un sospetto fondato se l'intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi concreti che lasciano supporre che i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari potrebbero provenire da un reato secondo il capoverso 1 lettera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all'articolo 6 non lo escludono.

Minoranza 2:

³ Si è in presenza di un sospetto fondato ai sensi dei capoversi 1 e 1^{bis} se esso si fonda su un indizio concreto o più elementi concreti che lasciano supporre che i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari potrebbero provenire da un reato secondo il capoverso 1 lettera a e se il sospetto si conferma o, almeno, è reso verosimile entro un termine ragionevole sulla base di chiarimenti supplementari effettuati conformemente all'articolo 6.

Art. 9a cpv. 2

² L'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.

Art. 9b Interruzione della relazione d'affari

¹ Se, dopo una comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁷, l'Ufficio di comunicazione non notifica all'intermediario finanziario entro 40 giorni feriali la trasmissione a un'autorità di perseguimento penale delle informazioni comunicate, l'intermediario finanziario può interrompere la relazione d'affari.

² L'intermediario finanziario che intende interrompere la relazione d'affari può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.

Minoranza:

³ Il consulente che effettua una comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 1^{ter} lettera a può interrompere la relazione d'affari in ogni momento.

⁴ L'interruzione della relazione d'affari e la data dell'interruzione devono essere comunicate senza indugio all'Ufficio di comunicazione.

⁵ Dopo l'interruzione della relazione d'affari deve continuare a essere rispettato il divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1.

Minoranza:

⁵ Dopo l'interruzione della relazione d'affari deve continuare a essere rispettato il divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoversi 1 e 5.

Art. 10 cpv. 1 e 2

¹ L'intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁸ non appena l'Ufficio di comunicazione gli notifica di aver trasmesso a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate.

⁷ RS 311.0

⁸ RS 311.0

² L'intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l'Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver trasmesso le informazioni comunicate nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione all'Ufficio di comunicazione nel caso di cui al capoverso 1^{bis}.

Art. 10a cpv. 1, 3, frase introduttiva, nonché 3^{bis}, 5 e 6

¹ L'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁹. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l'articolo 12 della presente legge o l'articolo 43a della legge del 22 giugno 2007¹⁰ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), nonché le persone che eseguono verifiche nell'ambito della vigilanza.

³ Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari:

^{3bis} Può altresì informare la società madre all'estero alle condizioni stabilite all'articolo 4^{quinqüies} LBCR¹¹ di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, sempreché la società madre si impegni a osservare il divieto d'informazione. L'autorità di vigilanza della società madre non è considerata terzo.

Minoranza:

⁵ Il commerciante o il consulente non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9.

⁶ Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica quando si tratta di tutelare interessi propri nell'ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.

Art. 11 cpv. 2

² Il capoverso 1 si applica anche:

- a. agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP¹²;
- b. alle imprese di revisione che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5;

Minoranza:

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 956.1

¹¹ RS 952.0

¹² RS 311.0

- b. alle imprese di revisione che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5 o 6;
- c. agli organismi di vigilanza di cui all'articolo 43a LFINMA¹³ che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1;
- d. agli organismi di autodisciplina che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4.

Art. 11a cpv. 1–3

Minoranza:

¹ Se l'Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP¹⁴, l'intermediario finanziario o il consulente autore della comunicazione gliela consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

Minoranza:

² Se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'intermediario finanziario o al consulente autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

Minoranza:

^{2bis} Se dall'analisi delle informazioni effettuata da un ufficio di comunicazione estero risulta che intermediari finanziari ai sensi della presente legge sono o sono stati coinvolti in una transazione o in una relazione d'affari in relazione con dette informazioni, l'Ufficio di comunicazione può richiedere agli intermediari finanziari interessati tutte le informazioni pertinenti, sempre che siano adempiute le condizioni seguenti:

- a. la richiesta dell'ufficio di comunicazione estero si fonda su una comunicazione di sospetto da esso ricevuta conformemente alla sua legislazione nazionale;
- b. la richiesta dell'ufficio di comunicazione estero concerne relazioni d'affari sospettate di sottostare alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica o di servire al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP).

Minoranza:

³ L'Ufficio di comunicazione impartisce alle persone interessate di cui ai capoversi 1 e 2 un termine per la consegna delle informazioni.

¹³ RS 956.1

¹⁴ RS 311.0

Art. 12, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese), nonché lett. b^{bis} e b^{ter}

La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

b^{bis}. all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD¹⁵ (autorità intercantonale), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f;

b^{ter}. all'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera g;

Minoranza:

b^{ter}. all'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere g e h;

Art. 15, rubrica, nonché cpv. 1–4, 5, frase introduttiva, e 6

Minoranza:

Obbligo di verifica per i commercianti e i consulenti

¹ I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all'articolo 8a devono incaricare un'impresa di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti dal capitolo 2.

Minoranza:

¹ I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all'articolo 8a e i consulenti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all'articolo 8b devono incaricare un'impresa di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti dal capitolo 2.

² Può essere incaricato quale impresa di revisione chiunque è abilitato come impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005¹⁶ sui revisori e dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie.

³ I commercianti sono tenuti a fornire all'impresa di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari alla verifica.

Minoranza:

³ I commercianti e i consulenti sono tenuti a fornire all'impresa di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari alla verifica.

⁴ L'impresa di revisione verifica l'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge e in merito allestisce un rapporto all'attenzione dell'organo responsabile del commerciante sottoposto a verifica.

Minoranza:

¹⁵ RS 935.51

¹⁶ RS 221.302

⁴ L'impresa di revisione verifica l'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge e in merito allestisce un rapporto all'attenzione dell'organo responsabile del commerciante o del consulente sottoposto a verifica.

⁵ Se un commerciante viene meno all'obbligo di comunicazione, l'impresa di revisione ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:

Minoranza:

⁶ Se un consulente viene meno all'obbligo di comunicazione, l'impresa di revisione ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della transazione commerciale predisposta o eseguita dal consulente:

- a. sono in relazione con un reato ai sensi dell'articolo 260^{ter} numero 1 o 305^{bis} CP;
- b. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP;
- c. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o
- d. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP).

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e l'organismo di vigilanza, se hanno il sospetto fondato che:

Art. 17

¹ Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d'ordinanza:

- a. dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–d^{ter};
- b. dalla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;
- c. dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f;
- d. dall'AFD, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera g.

Minoranza:

- d. dall'AFD, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere g e h.

² Le autorità di cui al capoverso 1 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza. Al riguardo possono riconoscere un'autodisciplina.

Art. 20 Esercizio di un'attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina

¹ Contro gli intermediari finanziari che violano l'obbligo di affiliazione a un organismo di autodisciplina di cui all'articolo 14 capoverso 1 la FINMA può avvalersi degli strumenti di vigilanza previsti dagli articoli 29–37 LFINMA¹⁷.

² La FINMA può ordinare lo scioglimento delle persone giuridiche, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.

Art. 22a cpv. 1, 3 e 4

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 (2001)¹⁸ del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.

³ La CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale trasmettono i dati ricevuti dal DFF agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere e–g a loro sottoposti.

Minoranza:

³ La CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale trasmettono i dati ricevuti dal DFF agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere e–h a loro sottoposti.

⁴ Il DFF non trasmette alcun dato alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale se, dopo avere sentito il Dipartimento federale degli affari esteri, il DFGP, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, deve presumere che siano stati violati i diritti umani o principi dello Stato di diritto.

Art. 23 cpv. 3, 5 e 6

³ L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema d'informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

⁵ Se trasmette a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d'affari secondo l'articolo 9b.

¹⁷ RS 956.1

¹⁸ www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373

Minoranza:

⁵ Se trasmette a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario o un consulente secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a o capoverso 1^{ter} lettera a della presente legge o l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario o consulente, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d'affari secondo l'articolo 9b.

⁶ *Abrogato*

Art. 27, rubrica, e cpv. 4, frase finale

Scambio di informazioni e obbligo di comunicazione

⁴ Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:

...

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

Art. 29 cpv. 1, 2^{ter} e 3

¹ La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e l'Ufficio di comunicazione possono scambiarsi tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente legge.

^{2^{ter}} L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui ai capoversi 1 e 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi ultimi e per gli scopi menzionati nel capoverso 2^{bis}.

³ L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

Art. 29a cpv. 2^{bis}, 3 e 4, primo periodo e secondo periodo (concerne soltanto il testo francese)

^{2^{bis}} Le autorità penali utilizzano le informazioni trasmesse dall'Ufficio di comunicazione conformemente alle condizioni da esso stabilite nel caso specifico in conformità con l'articolo 29 capoverso 2^{ter}.

³ Le autorità penali possono trasmettere alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale tutte le informazioni e tutti i documenti di cui questi necessitano per l'adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.

⁴ La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale coordinano con le competenti autorità di perseguimento penale gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario. ...

Titolo dopo l'art. 29a

**Sezione 1a:
Collaborazione con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina**

Art. 29b

¹ L'Ufficio di comunicazione può scambiare con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente legge.

² Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti dalle autorità di perseguimento penale unicamente con l'esplicito consenso di queste ultime.

³ Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi ultimi ed esclusivamente per gli scopi menzionati nell'articolo 29 capoverso 2^{bis}.

Art. 30 cpv. 2 lett. a

² L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

Minoranza:

- a. il nome dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare sancito dalla presente legge;

Art. 32 cpv. 3

Minoranza:

³ L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario, del commerciante, del consulente oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.

Art. 34, rubrica, e cpv. 1–3

Collezioni di dati in rapporto con le comunicazioni e le informazioni trasmesse all'Ufficio di comunicazione

¹ Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati contenenti tutti i documenti relativi alla comunicazione di cui all'articolo 9 della presente legge o

all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP¹⁹ e alle richieste dell'Ufficio di comunicazione di cui all'articolo 11a.

Minoranza:

¹ Gli intermediari finanziari e i consulenti tengono collezioni separate di dati contenenti tutti i documenti relativi alla comunicazione di cui all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP²⁰ e alle richieste dell'Ufficio di comunicazione di cui all'articolo 11a.

² Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale, all'Ufficio centrale, agli organismi di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.

³ Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992²¹ sulla protezione dei dati deve essere fatto valere nei confronti dell'Ufficio di comunicazione (art. 35).

Art. 35 cpv. 2

² L'Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con la FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e le autorità di perseguimento penale mediante una procedura di richiamo.

Art. 38 Violazione dell'obbligo di verifica

¹ Il commerciante che viola intenzionalmente l'obbligo di cui all'articolo 15 di incaricare un'impresa di revisione è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Minoranza:

¹ Il commerciante o il consulente che viola intenzionalmente l'obbligo di cui all'articolo 15 di incaricare un'impresa di revisione è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

² Se ha agito per negligenza, è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

Art. 41 cpv. 2

² Può autorizzare la FINMA, la CFCG e l'AFD a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

Art. 42 cpv. 2

² Ai saggiatori del commercio e alle società del gruppo secondo la LCMP²² si applicano le disposizioni finali della LCMP.

¹⁹ RS 311.0
²⁰ RS 311.0
²¹ RS 235.1
²² RS 941.31

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile²³

Art. 61 cpv. 2 n. 3, 2^{bis} e 2^{ter}

² L'iscrizione è obbligatoria se l'associazione:

3. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all'estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali.

Minoranza:

3. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all'estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali e, in particolare, in base all'importo, alla provenienza, alla destinazione o all'impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti presenta un rischio elevato di essere sfruttata per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

^{2bis} Il Consiglio federale emana le norme esecutive sull'obbligo di iscrizione nel registro di commercio.

^{2ter} Può esonerare le associazioni di cui al capoverso 2 numero 3 dall'obbligo di iscrizione segnatamente se, in base all'importo, alla provenienza, alla destinazione o all'impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti, esse presentano un rischio esiguo di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Minoranza:

^{2ter} *Stralciare*

Art. 61a

IIa. Elenco
dei soci

¹ Le associazioni tenute all'iscrizione nel registro di commercio tengono un elenco sul quale figurano il nome e il cognome o la ditta, nonché l'indirizzo dei soci.

² Tengono l'elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

³ Conservano le indicazioni su ciascun socio e gli eventuali documenti giustificativi per cinque anni a contare dalla cancellazione del socio dall'elenco.

Art. 69 cpv. 2

² Le associazioni tenute all'iscrizione nel registro di commercio devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve avere accesso all'elenco dei soci.

Art. 69c cpv. 1

¹ Se l'associazione è priva di uno degli organi prescritti o dell'elenco dei soci di cui all'articolo 61a, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.

Titolo finale, art. 6b^{bis}

1a. Associazioni tenute all'iscrizione nel registro di commercio

Le associazioni già esistenti di cui all'articolo 61 capoverso 2 devono adempiere gli obblighi secondo gli articoli 61a e 69 capoverso 2 entro 18 mesi dall'entrata in vigore della modifica del Le associazioni già esistenti di cui all'articolo 61 capoverso 2 numero 3 devono inoltre, entro tale termine, farsi iscrivere nel registro di commercio.

2. Codice delle obbligazioni²⁴

Art. 941a cpv. 1 e 3

¹ Se una società o un'associazione tenuta all'iscrizione nel registro di commercio presenta lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l'ufficiale del registro chiede al giudice di prendere le misure necessarie.

³ *Abrogato*

3. Codice penale²⁵

Art. 327

Violazione degli obblighi legali applicabili alle associazioni

Chiunque, intenzionalmente, viola gli obblighi applicabili alle associazioni di cui agli articoli 61a e 69 capoverso 2 del Codice civile²⁶, è punito con la multa.

²⁴ RS 220

²⁵ RS 311.0

²⁶ RS 210

4. Legge del 20 giugno 1933²⁷ sul controllo dei metalli preziosi

Titolo prima dell'art. 24

Capo quarto: Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere

Minoranza:

Art. 25 cpv. 4

⁴ L'articolo 42 capoverso 2 lettere b–e si applica per analogia.

Art. 31a

Acquisto a titolo
professionale di
materie da fondere

¹ Chiunque acquista a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 lettera b o c deve accertare la provenienza della merce e documentarla.

² Se è iscritto nel registro svizzero di commercio, deve registrarsi all'Ufficio centrale.

³ Se non è iscritto nel registro svizzero di commercio, necessita di una patente di acquirente dell'Ufficio centrale. La patente è rilasciata se vi è la garanzia di un'attività commerciale ineccepibile.

⁴ Per il rilascio, il rinnovamento e la revoca della patente di acquirente si applica per analogia l'articolo 26.

⁵ Il Consiglio federale definisce nel dettaglio l'acquisto a titolo professionale; a tal fine considera segnatamente i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresentati da tale attività. Disciplina nel dettaglio gli obblighi di diligenza e di documentazione.

⁶ I capoversi 1–5 non si applicano ai titolari di una patente di fonditore secondo l'articolo 24.

Art. 34 cpv. 1, primo periodo

¹ Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate sulla procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore e di acquirente, come pure per la determinazione del titolo. ...

Art. 36

b. Attribuzioni

¹ L'Ufficio centrale sorveglia il commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi secondo la presente legge e la legge del 10 ottobre 1997²⁸ sul riciclaggio di denaro (LRD).

² Ha in particolare i seguenti compiti:

- a. registrare i marchi d'artefice;
- b. sorvegliare il controllo ufficiale e la marchiatura dei lavori di metalli preziosi;
- c. rilasciare le patenti di fonditore e di acquirente;
- d. tenere il registro delle persone che acquistano a titolo professionale materie da fondere;
- e. sorvegliare l'acquisto a titolo professionale di materie da fondere;
- f. sorvegliare la determinazione del titolo dei prodotti della fusione;
- g. sorvegliare la gestione degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio;

Minoranza:

- g. sorvegliare la gestione degli uffici di controllo, dei titolari di una patente di fonditore e dei saggiatori del commercio;
- h. rilasciare i diplomi per i saggiatori del controllo e i permessi di libero esercizio della professione per i saggiatori del commercio.

³ L'Ufficio centrale riscuote emolumenti per la sua attività di sorveglianza del commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi e una tassa di vigilanza per i costi delle attività di cui al capoverso 2 lettera e nonché all'articolo 42^{ter} non coperti dagli emolumenti. La tassa di vigilanza per le attività di cui al capoverso 2 lettera e è riscossa come importo forfettario per un periodo di quattro anni. Per il calcolo della tassa di vigilanza annuale per le attività di cui all'articolo 42^{ter} sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo. Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio gli emolumenti e la tassa di vigilanza.

Art. 41, terzo periodo

... Ai saggiatori del commercio è lecito ottenere in pari tempo la patente di fonditore o di acquirente. ...

Art. 42^{bis}

c. Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari

¹ I saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano direttamente o attraverso una società del gruppo metalli preziosi bancari necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio centrale.

² L'autorizzazione è rilasciata al saggiatore del commercio se:

- a. è iscritto come ditta commerciale nel registro di commercio;
- b. dispone di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD²⁹;
- c. gode di buona reputazione e offre la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD;
- d. anche le persone incaricate della sua amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera c; e
- e. le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.

³ La società che, a titolo professionale, commercia metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio appartenente allo stesso gruppo necessita parimenti di una tale autorizzazione. Le condizioni di cui al capoverso 2 devono essere soddisfatte.

Art. 42^{ter}

d. Vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari

¹ I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 42^{bis} sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio centrale secondo l'articolo 12 lettera b^{ter} LRD³⁰.

Minoranza:**Minoranza:**

d. Vigilanza sulla fabbricazione di prodotti della fusione e sul commercio di metalli preziosi bancari

¹ I titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 24 e 42^{bis} sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio centrale secondo l'articolo 12 lettera b^{ter} LRD³¹.

² L'Ufficio centrale effettua esso stesso le verifiche dei titolari dell'autorizzazione o incarica a tale scopo uno specialista indipendente (incaricato della verifica).

³ Gli articoli 24a capoversi 2 e 3, 25 capoverso 1, 29–33, 34, 36–38, 39 capoverso 1, 40, 41, 42 e 42a della legge del 22 giugno 2007³² sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) si applicano per analogia. Gli incaricati di verifiche e gli incaricati di inchieste sottostanno al segreto d'ufficio.

⁴ L'Amministrazione federale delle dogane disciplina i dettagli della

29 RS 955.0
 30 RS 955.0
 31 RS 955.0
 32 RS 956.1

vigilanza e delle verifiche.

Art. 48

e. Commercio senza patente o permesso, inosservanza degli obblighi di diligenza e di documentazione nonché dell'obbligo di registrazione

Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o di acquirente o un permesso di libero esercizio della professione di saggiatore del commercio, compie operazioni per le quali è necessario uno dei detti documenti,

Minoranza:

Chiunque, senza possedere una patente di acquirente o un permesso di libero esercizio della professione di saggiatore del commercio, compie operazioni per le quali è necessario uno dei detti documenti,

chiunque non rispetta gli obblighi di diligenza e di documentazione secondo l'articolo 31a capoverso 1 o l'obbligo di registrazione secondo l'articolo 31a capoverso 2,

è punito con la multa.

Inserire prima del titolo del capo ottavo

Art. 56a

7. Infrazioni nel commercio di metalli preziosi bancari

¹ Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione un'attività di cui all'articolo 42^{bis} capoverso 1 o 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Minoranza:

7. Infrazioni nella fabbricazione di prodotti della fusione e nel commercio di metalli preziosi bancari

¹ Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione un'attività di cui agli articoli 24 o 42^{bis} capoverso 1 o 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

a. Attività senza autorizzazione

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

Art. 56b

b. Comunicazione di informazioni false

¹ Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false all'Ufficio centrale, a un incaricato della verifica o a un incaricato dell'inchiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

Art. 56c

c. Violazione di obblighi da parte delle persone incaricate

¹ Chiunque, intenzionalmente, in qualità di incaricato della verifica o incaricato dell'inchiesta viola gravemente i propri obblighi, fornendo informazioni false o sottacendo fatti essenziali nel rendiconto all'Ufficio centrale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

Art. 56d

d. Verifica e inchiesta

¹ Chiunque, intenzionalmente, omette di fare effettuare una verifica ordinata dall'Ufficio centrale o non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti dell'incaricato della verifica o dell'incaricato dell'inchiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

Art. 56e

e. Inosservanza di decisioni dell'Ufficio centrale

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dall'Ufficio centrale con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 56f

f. Infrazioni commesse nell'azienda

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa (art. 7 della legge federale del 22 marzo 1974³³ sul diritto penale amministrativo) se:

- a. la determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati rispetto all'entità della pena; e
- b. per le infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a–56e è prevista una multa massima di 50 000 franchi.

Art. 56g

g. Competenza ¹ La legge federale del 22 marzo 1974³⁴ sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a–56e. Il Dipartimento federale delle finanze è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

² Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–83 della legge federale sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.

³ Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del Dipartimento federale delle finanze non devono comparire personalmente al dibattimento.

Art. 56h

h. Riunione del
perseguimento
penale

¹ Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del Dipartimento federale delle finanze, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il Dipartimento federale delle finanze può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.² Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Art. 56i

i. Prescrizione Il perseguimento delle contravvenzioni di cui agli articoli 56a–56e si prescrive in sette anni.

Disposizioni finali della modifica del 15 giugno 2018

¹ I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un'autorizzazione della FINMA secondo l'articolo 14 LRD³⁵ nella versione del 1° gennaio 2009³⁶ devono incaricare una società di audit abilitata

³⁴ RS 313.0

³⁵ RS 955.0

³⁶ RU 2008 5207

dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a della legge del 16 dicembre 2005³⁷ sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 LFINMA³⁸.

² I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 sono affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto conformemente all’articolo 24 LRD rimangono sottoposti alla sua vigilanza.

Disposizioni finali della modifica del ...

¹ Durante i primi dodici mesi dall’entrata in vigore della modifica del ... non occorre ancora essere in possesso di una patente di acquirente o essere registrati per acquistare a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 lettera b o c.

² I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all’entrata in vigore della presente modifica sono sottoposti all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 42^{bis} devono, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente modifica, adempiere i requisiti previsti dalla presente legge e presentare una domanda di autorizzazione all’Ufficio centrale. Unitamente alla domanda, devono inoltrare in particolare i rapporti di verifica degli ultimi anni concernenti l’osservanza degli obblighi di cui al capitolo 2 LRD³⁹. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione.

5. Legge del 22 giugno 2007⁴⁰ sulla vigilanza dei mercati finanziari

Titolo dopo l’art. 43

Titolo terzo: Vigilanza su gestori patrimoniali e trustee

Art. 43a cpv. 1

¹ La vigilanza continua su gestori patrimoniali e trustee secondo l’articolo 17 della legge del 15 giugno 2018⁴¹ sugli istituti finanziari (LIsFi) è esercitata da uno o più organismi di vigilanza con sede in Svizzera.

³⁷ RS 221.302

³⁸ RS 956.1

³⁹ RS 955.0

⁴⁰ RS 956.1

⁴¹ RS 954.1

Art. 43b cpv. 1

¹ L'organismo di vigilanza verifica in modo continuativo se i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 17 LIsFi⁴² rispettano le leggi sui mercati finanziari loro applicabili.

⁴² RS 954.1